DELEGA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI AMNISTIA E DI INDULTO

Art. 11

Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di tasse e imposte indirette sugli affari

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia per i reati indicati nell'articolo 7 al numero 5) sia subordinata all'adempimento, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, delle seguenti altre condizioni:

1) che venga ottemperato agli adempimenti e alle formalita' omessi previsti dalle singole leggi tributarie, od alle eventuali ottemperanze sostitutive;

2) che venga effettuato il pagamento dei tributi evasi e degli interessi di mora. Per i reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e connessi a quelli indicati nell'articolo 7 ai numeri 1), 2) e 3) si applicano le disposizioni dell'articolo 9.

Versione in vigore dal 4 giugno 1966, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto
Estremi	Legge 3 giugno 1966, n. 331
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/delega-al-presidente-della-repubblica-per-la-concessione-di-amnistia-1966/art-11-condizioni-per-la-concessione-di-amnistia-per-i-reati-in-materia-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it